

ALLEGATO “V”
d.D.G. n. 1489/2022

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LIGUSTICA
GENOVA

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA



STATUTO

Indice

Premessa	3
Titolo I - Principi generali	4
Articolo 1 - Natura e finalità.....	4
Articolo 2 - Libertà dell'attività didattica, di ricerca e di produzione	4
Articolo 3 - Autonomia statutaria e regolamentare	5
Articolo 4 - Convenzionamento con soggetti terzi	5
Articolo 5 - Principi organizzativi e di amministrazione.....	5
Articolo 6 - Fonti di finanziamento	5
Titolo II - Organizzazione.....	5
Articolo 7 - Organi dell'Accademia Ligustica	5
Articolo 8 - Presidente	6
Articolo 9 - Direttore	7
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 11 - Consiglio Accademico	9
Articolo 12 - Il Collegio dei Professori	10
Articolo 13 - La Consulta degli Studenti	10
Articolo 14 - Nucleo di Valutazione.....	11
Articolo 15 - Revisori dei conti	11
Articolo 16 - Gli Accademici Promotori e di Merito.....	11
Articolo 17 - Assemblea degli Accademici Promotori	12
Titolo III - Patrimonio dell'Accademia Ligustica	12
Articolo 18 - Patrimonio museale e archivio storico	12
Articolo 19 - Biblioteca e beni ulteriori dell'Accademia	13
Titolo IV - Uffici e organizzazione.....	14
Articolo 20 - Attività amministrativa e organizzazione degli uffici	14
Articolo 21 - Direttore Amministrativo	14

Premessa

L'Accademia Ligustica rientra nel novero delle Accademie di Belle Arti italiane di fondazione settecentesca. La sua istituzione nel 1751, per iniziativa di un gruppo di artisti e di aristocratici genovesi, si affianca infatti a quelle di Venezia (1750), Napoli (1752) e Parma (1757).

In città il precedente più diretto era rappresentato dai convegni di artisti che si ritrovavano liberamente nella Loggia Doria a San Matteo, sotto la protezione del marchese Gio. Francesco Doria. Fu proprio quest'ultimo a proporre di dare a questi incontri una forma istituzionale, per istruire giovani allievi e favorire la rinascita delle arti in città. Il 29 marzo 1751 venne presentata una Supplica al Governo della Serenissima Repubblica per impetrarne la Sovrana Protezione; il documento parlava di una scuola nella quale "si disegni al naturale col nudo accanto gl'occhi, come si pratica in tante altre città dentro e fuori d'Italia da coloro che bramano di perfezionare sé stessi in tale rinomatissima scienza...".

L'appellativo "Ligustica" rimanda storicamente al territorio dell'antica Repubblica di Genova; infatti, fin dalla fondazione, lo stemma dell'Accademia è rappresentato dall'arma della Repubblica sostenuta da grifoni, dal busto di Giano bifronte con una squadra, una tavolozza con pennelli, un martello e compassi, emblemi delle tre arti, e da un versetto di Orazio: ET VETERES REVOCAVIT ARTES (IV libro, Ode XV).

L'istituzione era governata da un Principe, la cui carica aveva durata annuale e il cui nominativo veniva estratto a sorte tra gli Accademici d'Onore appartenenti all'aristocrazia locale, che sosteneva finanziariamente l'istituzione.

Dopo il 1842 si ebbe una svolta in senso democratico, con una nuova denominazione dei ruoli: il Principe diventò Presidente e gli Accademici d'Onore Soci Promotori, denominazione che tutt'ora permane; nel 1841, nel 1850 e nel 1860 ebbe nuovi statuti e ordinamenti.

Parte integrante dell'Accademia è la ricca pinacoteca, costituita in origine con finalità didattiche, arricchita nel tempo da importanti donazioni e ben presto divenuta la prima collezione pubblica in città. Oggi offre al pubblico un'importante testimonianza dell'arte in Liguria dal XIV al XX secolo: la ricca quadreria compone infatti un significativo percorso tra i più celebri artisti attivi a Genova, dai preziosi fondi oro - provenienti da chiese demolite o sopresse - a Cambiaso, Strozzi, Ansaldo, Assereto, Castiglione, fino a Domenico Piola e alla sua bottega. Non mancano testimonianze della produzione artistica tra Ottocento e Novecento, da Luxoro a Rayper, D'Andrade e Avendaño, fino a Merello e Nomellini.

Disegni, incisioni, modelli in gesso e sculture in marmo, bronzi e terrecotte, matrici calcografiche, maioliche e porcellane, raccolti nel corso della storia secolare dell'istituzione, completano un cospicuo patrimonio che rispecchia la storia stessa della città, già capitale dell'antica Repubblica di Genova.

Nel secondo dopoguerra l'Istituto tornò ad acquistare una sua funzione ben precisa iniziando una sostanziale trasformazione dagli anni Settanta: nel 1975 l'Accademia si riaprì alla città istituendo corsi di formazione professionale nel settore del restauro del patrimonio artistico e nel 1979 si legalizzarono i corsi quadriennali di istruzione artistica superiore mentre nel 1980 fu riaperto il museo.

Nel 2002 il museo è stato ampliato e completamente rinnovato nel suo allestimento e promuove un'intensa attività espositiva, accanto a conferenze, seminari e manifestazioni artistiche diverse.

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Natura e finalità

1. Il presente Statuto, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, costituisce l'ordinamento di autonomia dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova (a seguire l'Accademia).
2. L'Accademia, costituita nel 1751, è dotata di personalità giuridica, già riconosciuta come Ente Morale con Regio Decreto n. 936 del 9 maggio 1939 e, nella forma attuale, ne rappresenta la naturale continuazione giuridica.
3. L'Accademia è Istituzione del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale (a seguire AFAM) del Ministero dell'Università e della Ricerca e suo obiettivo sono l'insegnamento e la promozione delle belle arti e di ogni attività didattica, artistica e culturale a esse connesse, senza soluzione di continuità tra l'esistente patrimonio di antiche tecniche e saperi e le forme del contemporaneo. È primaria sede di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica e culturale e prevede, in particolare, di:
 - a) formare, specializzare ed aggiornare chi intende acquisire una professionalità di livello superiore nel settore delle arti, perseguendo lo sviluppo di un sapere critico e il raggiungimento di un livello superiore di formazione e specializzazione adeguato all'inserimento professionale degli studenti;
 - b) promuovere e diffondere la conoscenza e lo studio della cultura storico artistica sia nell'ambito della propria attività didattica, sia nei confronti della cittadinanza;
 - c) salvaguardare e valorizzare il proprio patrimonio artistico, culturale, librario e archivistico di pregio, parte fondamentale della propria attività didattica e divulgativa dell'Accademia, organizzato nel Museo dell'Accademia Ligustica.
4. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e Istituti, pubblici e privati, di interesse nazionale ed internazionale, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2 co. 7 della L. 508/1999.
5. L'Accademia non persegue fini di lucro e gli eventuali utili saranno reimpiegati nelle attività statutarie.

Articolo 2 - Libertà dell'attività didattica, di ricerca e di produzione

1. L'Accademia provvede a tutti i livelli di formazione superiore volti a preparare e specializzare le diverse figure professionali e artistiche nell'ambito di una stretta relazione tra insegnamento, ricerca e produzione favorendo ogni forma di orientamento e sostegno per gli studenti.
2. L'Accademia garantisce ai propri docenti piena libertà di insegnamento, di ricerca e di produzione artistica e negli stessi ambiti è garantita l'autonomia alle strutture didattiche in osservanza dei doveri accademici e di coordinamento della didattica al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività. Garantisce l'utilizzo delle infrastrutture, degli spazi a sua disposizione e degli apparati tecnici, tradizionali e multimediali, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. L'Accademia adegua costantemente l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, alla crescita ed evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
4. L'Accademia svolge la propria attività in modo indipendente da condizionamenti od orientamenti politici, ideologici, religiosi.
5. L'Accademia assume iniziative volte alla crescita culturale e può istituire servizi al fine di agevolare lo svolgimento delle attività istituzionali da parte del proprio personale docente e non docente.
6. L'Accademia può attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio. A tal fine può

avvalersi anche di associazioni o cooperative studentesche, in analogia con le disposizioni già attivate negli istituti universitari.

Articolo 3 - Autonomia statutaria e regolamentare

1. L'Accademia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. L'Accademia è regolata dalle leggi e dai regolamenti del settore AFAM, dal presente Statuto e dai regolamenti interni, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Il Consiglio Accademico delibera il Regolamento Didattico, nonché eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione ministeriale secondo le procedure indicate dall'art. 14 del DPR 132/2003. È adottato con Decreto del Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici, nonché loro modifiche, da sottoporre all'approvazione ministeriale secondo le procedure indicate dall'art. 14 del DPR 132/2003. Sono adottati con Decreto del Presidente.

Articolo 4 - Convenzionamento con soggetti terzi

1. L'Accademia può sviluppare collaborazioni con Istituzioni e Associazioni, realtà pubbliche e private per meglio promuovere e valorizzare la propria attività, contribuire alla crescita culturale del territorio, agevolare l'inserimento lavorativo dei propri diplomati e accrescere conoscenza e circolazione del sapere anche mediante scambio di docenti e studenti.

Articolo 5 - Principi organizzativi e di amministrazione

1. L'Accademia si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, semplificazione delle procedure e trasparenza sia all'interno della propria struttura, sia in relazione alla comunicazione esterna.
2. L'Accademia si avvale di strutture gestionali, tecniche ed amministrative a cui riconosce autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nell'ambito delle disponibilità di bilancio ed in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2 co. 7 della L. 508/1999.
3. I professori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Accademia.
4. I singoli componenti dell'Accademia sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e ad assumere comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione.

Articolo 6 - Fonti di finanziamento

1. Sono fonti di finanziamento dell'Accademia le entrate derivanti dall'attività istituzionale, ivi incluse:
 - a. i contributi corrisposti dagli studenti;
 - b. i redditi e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle sue utilizzazioni, anche episodiche, da commesse di opere o servizi da parte di terzi e ogni altra eventuale fonte autonoma di reddito;
 - c. le erogazioni liberali provenienti da persone fisiche e giuridiche di qualsiasi tipo e genere;
 - d. i trasferimenti da parte dello Stato e degli enti territoriali o da parte di altri organismi nazionali, sovranazionali o internazionali.

Titolo II - Organizzazione

Articolo 7 - Organi dell'Accademia Ligustica

1. Sono Organi dell'Accademia:

Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Genova

- a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. il Consiglio di Amministrazione;
 - d. il Consiglio Accademico.
 - e. il Collegio dei Professori;
 - f. la Consulta degli Studenti;
 - g. l'Assemblea degli Accademici Promotori.
 - h. il Nucleo di Valutazione.
 - i. i Revisori dei conti.
2. Ogni Organo ha l'obbligo di motivare le proprie decisioni.
 3. I mandati elettivi previsti dal presente Statuto decorrono, in via ordinaria, dall'inizio dell'anno accademico. Il venir meno dei requisiti richiesti è causa di decadenza dal medesimo, verificata la quale si procede a nuova nomina. L'assunzione della carica da parte del nuovo eletto avviene, in tale caso, in corso d'anno accademico.

Articolo 8 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto. Il suo mandato dura tre anni, confermabile consecutivamente per una sola volta.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna proposta dal Consiglio Accademico tra persone in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale.
3. Il Presidente, nell'esercizio della sua funzione:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Accademici Promotori fissandone l'Ordine del Giorno; dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione anche quando ne facciano richiesta il Direttore dell'Accademia oppure almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - b. promuove e vigila sulle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie, immobiliari e patrimoniali dell'Accademia e intrattiene, a tal fine, rapporti con enti pubblici e soggetti privati;
 - c. assume, in caso di indifferibile necessità e urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, posti a ratifica alla prima riunione utile;
 - d. sovrintende e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate del Consiglio di Amministrazione e al generale andamento delle attività dell'ente;
 - e. promuove ogni azione volta ad assicurare l'ordinato sviluppo dell'Accademia e la sua immagine a livello nazionale ed internazionale favorendo la collaborazione con associazioni e organismi pubblici e privati con finalità convergenti con quelle dell'Accademia;
 - f. presenta al Ministro dell'Università e della Ricerca, al Direttore e al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia le relazioni periodiche relative al piano finanziario e ai conseguenti obiettivi raggiunti;
 - g. presenta al Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato finanziario dell'Accademia;
 - h. esegue gli atti conservativi dei diritti dell'ente e promuove innanzi all'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendo delle iniziative intraprese al Consiglio di Amministrazione;
 - i. promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività delle strutture interne;
 - j. promuove conferenze di servizio e accordi con altre pubbliche amministrazioni negli ambiti di comune interesse ai sensi della normativa vigente.

4. Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. In caso di assenza o impedimento sono delegate al Vicepresidente le funzioni del Presidente, salvo che non siano espressamente riservate allo stesso.
5. Gli incarichi di Presidente e Vicepresidente sono svolti a titolo gratuito, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 9 - Direttore

1. Il Direttore, cui sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento e promozione dell'Accademia, è il responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico della stessa e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano l'attività didattica, la ricerca, le sperimentazioni e le produzioni e ogni attività organizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati. Vigila sul funzionamento dei servizi didattici, di ricerca, produzione e sperimentazione dell'Accademia.
2. Il Direttore è eletto dai docenti in servizio presso dell'Accademia, fra i docenti di prima fascia. Il suo mandato dura tre anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori e sovrintende alla regolare esecuzione delle loro delibere, anche attraverso propri decreti, svolgendo l'attività di raccordo tra gli Organi didattici e il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia. Presenta, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'Istituzione, una relazione sullo stato della stessa e sulle attività realizzate nel periodo di riferimento.
4. Il Direttore assume, in caso di indifferibile necessità e urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, posti a ratifica alla prima riunione utile;
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Il Direttore può nominare un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Ha facoltà di delegare docenti dell'Accademia sulla base delle specifiche competenze per l'esercizio delle funzioni che non gli siano espressamente riservate.
7. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55-bis co. 1 del D. Lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo dell'Istituto.
8. Possono essere eletti, come Direttore, i docenti di prima fascia in servizio attivo con incarico a tempo indeterminato, anche presso altre Istituzioni AFAM di pari natura, che non abbiano mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre la censura verbale e con una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, la cui qualificazione sia comprovata da pubblicazioni scientifico-artistiche e/o da una apprezzata attività artistica e/o curatoriale e/o da pregresse esperienze direttive in istituzioni artistiche. I requisiti indicati rimarranno tali in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, co. 7 lett. a) della L. 508/1999.
9. Il bando per l'elezione del Direttore è definito dal Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Presidente entro 180 giorni dalla naturale scadenza del mandato del Direttore in carica. Al termine del periodo utile, il Consiglio di Amministrazione esamina le candidature pervenute per verificare che vi siano i requisiti di comprovata professionalità, di anzianità di servizio, di assenza di richiami e provvedimenti disciplinari.
10. Il Regolamento per l'elezione del Direttore, ai sensi della normativa vigente, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
11. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore da parte del Ministero, ai sensi della normativa vigente, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
12. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia secondo le previsioni ministeriali.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. I suoi membri, il cui mandato dura tre anni, sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. L'attività dei Consiglieri è prestata a titolo gratuito, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. un docente dell'Accademia, diverso dal Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e. un esperto nominato dal Ministro fra personalità del mondo dell'arte e della cultura ovvero del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, a condizione che contribuiscano al funzionamento o al finanziamento dell'Accademia almeno nei termini stabiliti dal Ministero.
4. Al Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Amministrativo, un rappresentante degli Accademici Promotori ed il responsabile della conservazione e valorizzazione del Museo dell'Accademia di cui all'art. 18, c. 6 del presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito alla presenza della metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione dell'Accademia;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo del Consiglio Accademico, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d. su proposta del Consiglio Accademico definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, la dotazione del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; tale dotazione è approvata con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico dell'Accademia, sia esso mobiliare o immobiliare, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dalle linee di indirizzo determinate dal Consiglio Accademico e dal responsabile alla cura del patrimonio museale e archivistico dell'Accademia Ligustica, come richiamato al Titolo III del presente Statuto;
 - f. promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia;
7. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio tutti coloro che reputi utili allo sviluppo della discussione su singoli punti all'ordine del giorno.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vicepresidente e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Direttore dell'Accademia.
9. Il comportamento dei Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni è improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni, competenze e responsabilità loro proprie con quelle riservate ai restanti organi dell'Istituzione.

10. I Consiglieri devono astenersi dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado.
11. Decade dal Consiglio di Amministrazione colui che, per più di tre volte consecutive, non partecipa alle adunanze senza porre opportuna giustificazione. È ammessa la decadenza dal Consiglio di Amministrazione per dimissione volontaria; le dimissioni del singolo Consigliere non comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che continuerà la propria attività sino alla naturale scadenza del proprio mandato. La decadenza non si applica ai componenti di diritto e di nomina ministeriale.

Articolo 11 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da un numero di nove componenti e dura in carica tre anni.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore, che lo presiede:
 - a. i Direttori dei Dipartimenti e il Vicedirettore dell'Accademia, qualora nominato;
 - b. due docenti dell'Accademia Ligustica, eletti dai docenti dell'Istituzione, che presentino requisiti di comprovata professionalità dimostrata da pubblicazioni scientifico-artistiche e/o da una apprezzata attività artistica e/o curatoriale e/o da pregresse esperienze direttive in istituzioni artistiche;
 - c. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. La nomina dei componenti di cui al comma 2, punti b, c, è disposta dal Direttore dell'Accademia con proprio decreto.
4. Le elezioni dei docenti di cui al c. 2 sono indette dal Direttore dell'Accademia con modalità analoghe a quelle di elezione dello stesso Direttore.
5. Il Consiglio Accademico:
 - a. individua una terna di soggetti da proporre al Ministro tra cui nominare il Presidente dell'Accademia;
 - b. elabora e approva, nell'ambito delle risorse immediatamente disponibili, i piani di indirizzo, di programmazione e di sviluppo dell'offerta didattica, dell'attività di ricerca e della produzione dell'Accademia, di cui monitora, controlla e assicura qualità e attuazione;
 - c. approva il programma didattico e scientifico predisposto dalle Strutture Didattiche interessate e definisce il personale docente necessario sulla base delle competenze relative al reclutamento.
 - d. delibera il Regolamento Didattico e il Regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
 - e. delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione delle Strutture Didattiche;
 - f. delibera gli eventuali regolamenti di funzionamento delle diverse Strutture Didattiche;
 - g. esercita ogni altra competenza non esplicitamente riservata al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi. Il Consiglio Accademico si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
8. Decade dal Consiglio Accademico colui che, per più di tre volte consecutive, non partecipa alle adunanze senza porre opportuna giustificazione. È ammessa la decadenza dal Consiglio Accademico per dimissione volontaria; le dimissioni del singolo Consigliere non comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che continuerà la propria attività sino alla naturale scadenza del proprio mandato. I membri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono

in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Organo. La decadenza non si applica ai componenti di diritto.

9. Il comportamento dei membri del Consiglio Accademico, nell'esercizio delle proprie funzioni, è improntato a imparzialità e principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni, competenze e responsabilità loro proprie con quelle riservate ai restanti Organi dell'Istituzione. Devono astenersi dalla votazione di delibere ove sia ravvisabile un conflitto d'interesse.

Articolo 12 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia titolari di incarichi di insegnamento all'interno delle Scuole dell'Accademia. 2. Il Collegio è convocato dal Direttore, anche su istanza del Consiglio Accademico e delle Strutture Didattiche. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. La Consulta degli Studenti può essere invitata, senza diritto di voto, agli incontri del Collegio.

3. Il Collegio dei Professori:

- a. svolge funzioni di consulenza e supporto alle attività del Consiglio Accademico;
- b. propone al Consiglio Accademico l'indirizzo generale per la didattica, la ricerca e la sperimentazione;
- c. elabora e sviluppa il dibattito riguardante l'immagine artistica e culturale esterna dell'Istituzione, promuovendo al contempo iniziative di sviluppo delle metodologie formative nel campo delle diverse discipline delle arti;
- d. analizza, all'interno delle proprie Scuole, gli esiti della didattica;
- e. svolge ogni altra mansione a esso dedicata dal Regolamento Didattico.

Articolo 13 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'Organo di rappresentanza degli studenti. È composta da un numero dispari di studenti secondo quanto previsto dall'art. 12 co. 1 del DPR 132/2003.
2. I membri della Consulta degli Studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi delle Scuole dell'Accademia, di ogni livello, purché aventi una durata almeno annuale.
3. Fanno inoltre parte della Consulta gli studenti eletti all'interno del Consiglio Accademico.
4. Sono presenti nella Consulta, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti di ciascuna Scuola dell'Accademia.
5. La durata della carica è triennale, purché regolarmente iscritti ai corsi istituzionali dell'Accademia. Possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
6. La Consulta degli Studenti elegge al suo interno Presidente e Segretario. Le modalità di funzionamento della Consulta degli Studenti sono definite dalla Consulta stessa con proprio regolamento.
7. La Consulta degli Studenti:
 - a. indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
 - b. chiede che, nelle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, vengano inseriti specifici argomenti all'ordine del giorno;
 - c. esprime, qualora sia richiesto dal Direttore, pareri sulle modalità dello svolgimento dei servizi didattici;
 - d. propone iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.
8. Qualora la Consulta degli Studenti non fornisca entro trenta giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli Organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

9. Il comportamento dei membri della Consulta è improntato al principio di buona fede. Decade dalla Consulta degli Studenti colui che, per più di tre volte consecutive, non partecipa alle adunanze senza porre opportuna giustificazione. È ammessa la decadenza per dimissioni volontarie, che non comporta la decadenza dell'intero Organo.
10. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Articolo 14 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico è formato da tre componenti individuati dal Direttore dell'Accademia aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, alla luce delle linee guida definite dagli Organismi competenti.
2. Il Nucleo di Valutazione resta in carica per tre anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi:
 - a. Valuta i risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa, oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca, anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca entro il 31 marzo di ogni anno, e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sui servizi, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 15 - Revisori dei conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.
3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Articolo 16 - Gli Accademici Promotori e di Merito

1. L'Accademia istituisce la Classe degli Accademici Promotori, in numero indeterminato, e la Classe degli Accademici di Merito, con un massimo di 96 (novantasei) membri, divisi in quattro Classi (Architettura, Scultura, Pittura, Storia e Cultura d'Arte), ciascuna delle quali composta da non più di 24 (ventiquattro) membri, con lo scopo di mantenere vivo, sostenere e valorizzare il rapporto con la società, il territorio, il mondo dell'arte e della cultura.
2. Possono essere nominati come Accademici Promotori persone fisiche ed Enti che si siano distinti per meriti particolari a livello territoriale, nazionale e internazionale nel campo della cultura, della

scienza e in campo manageriale e imprenditoriale con particolare interesse al mondo dell'arte che intendano mettere le proprie capacità a disposizione dell'Accademia e delle sue attività e iniziative, ovvero resisi benemeriti nei confronti dell'Istituzione.

3. La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su motivata proposta dell'Assemblea degli Accademici Promotori.
4. Possono essere nominati Accademici di Merito gli storici, gli artisti, e i cultori d'arte o di scienze aventi relazioni con le arti, i quali godano di chiara fama a livello territoriale, nazionale e internazionale e che intendano mettere le proprie capacità a disposizione dell'Accademia e delle diverse attività e iniziative realizzate dalla stessa. La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su adeguata proposta del Consiglio Accademico. Ai nominati viene attribuito il titolo di Accademico di Merito, con comunicazione del Presidente e relativo diploma.
5. Gli Accademici Promotori contribuiscono al funzionamento dell'Accademia con il versamento di una quota annua stabilita nella misura minima dalla loro Assemblea. È prevista la decadenza del singolo Accademico Promotore per dimissione o prolungata morosità, nonché per delibera, con opportuna motivazione, dell'Assemblea degli Accademici Promotori.
6. Gli Accademici di Merito contribuiscono all'elaborazione degli indirizzi culturali delle attività museali dell'Accademia.
7. Conservano la qualità di Accademico Promotore coloro che ne sono in possesso alla data in vigore del presente Statuto.
8. Gli Accademici Promotori e di Merito prestano la loro attività esclusivamente a titolo gratuito.

Articolo 17 - Assemblea degli Accademici Promotori

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Accademia, che la convoca almeno una volta all'anno, per acquisire pareri in ordine alla programmazione della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, librario, museale ed archivistico dell'Accademia. È altresì convocata qualora si ritenga necessario il suo parere, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico. Può essere inoltre convocata su istanza del proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo degli Accademici Promotori.
2. All'Assemblea degli Accademici Promotori possono partecipare gli Accademici di Merito con voto consultivo.
3. Le riunioni sono valide se, in prima convocazione, partecipa almeno la metà più uno degli Accademici Promotori. In seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. L'assemblea degli Accademici Promotori
 - a. propone le nomine di nuovi membri;
 - b. elegge il proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione;
 - c. propone al Consiglio di Amministrazione modalità gestionali, organizzative e funzionali e la realizzazione di appositi regolamenti per il patrimonio museale e l'archivio storico dell'Accademia Ligustica.

Titolo III - Patrimonio dell'Accademia Ligustica

Articolo 18 - Patrimonio museale e archivio storico

1. Il Museo, per la caratterizzazione e per il valore delle sue opere, in conformità alla sua tradizione e alla sua evoluzione storica, è elemento fondamentale per l'attività didattica e, conseguentemente, per la conoscenza e lo studio della cultura artistica in Liguria dal XIV secolo ai giorni nostri. È primario interlocutore per lo sviluppo culturale e artistico, nazionale e internazionale, della città e dell'Accademia nonché per lo studio delle arti in Liguria.

2. Il Museo dell'Accademia nasce, sin dalla costituzione della stessa, avvenuta nel 1751, per raccogliere le dotazioni storiche e contemporanee della pinacoteca, della gipsoteca, del gabinetto dei disegni e delle stampe nonché di ogni altra opera di qualunque natura dell'Accademia Ligustica e mantiene tale finalità in relazione a ogni presente e futura acquisizione e donazione di opere, di qualunque natura esse siano. Tale dotazione, maturata nel tempo anche grazie al sostegno degli Accademici Promotori, costituisce fondamentale supporto all'attività didattica, di ricerca, di produzione artistica, scientifica e culturale dell'Accademia.
3. Finalità del Museo sono la realizzazione di sinergie con l'attività didattica dell'Accademia, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali ivi conservati, nonché l'acquisizione di nuove opere tramite l'utilizzo delle proprie risorse a supporto dell'attività istituzionale dell'Accademia Ligustica.
4. Negli ambienti del Museo possono essere ospitate esposizioni temporanee e attività volte alla sua promozione e valorizzazione.
5. Le modalità gestionali, organizzative e funzionali del patrimonio museale e dell'archivio storico dell'Accademia Ligustica sono stabilite con appositi regolamenti emanati a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, su proposta dell'Assemblea degli Accademici Promotori, sentito il Consiglio Accademico. A tal fine l'Accademia, senza oneri aggiuntivi, si avvarrà in primis della collaborazione degli Accademici Promotori, di altri enti, associazioni o soggetti che abbiano finalità affini a quelle della valorizzazione dell'Accademia e del suo patrimonio. In caso di impossibilità a dar seguito a quanto indicato al periodo precedente, l'Accademia procederà in autonomia, mediante l'attività dei propri uffici.
6. Il Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, designa un responsabile della gestione e valorizzazione del patrimonio museale e archivistico dell'Accademia, scelto all'interno del Collegio dei Professori sulla base delle specifiche competenze possedute. Qualora detta procedura non sia possibile, conferisce tale incarico attraverso selezione a evidenza pubblica, analoga a quanto previsto per la selezione dei docenti dell'Accademia nel settore AFAM, per un profilo didattico-museale.

Articolo 19 - Biblioteca e beni ulteriori dell'Accademia

1. I beni dell'Accademia sono registrati in specifici inventari nei quali, i beni museali e dell'archivio storico, sono iscritti separatamente da ogni altro bene e dotazione non museale.
2. La Biblioteca costituisce risorsa fondamentale per l'attività dell'Accademia. Include le dotazioni a disposizione degli studenti per la propria attività didattica, di ricerca e produzione artistica.
3. La Biblioteca è gestita da un apposito responsabile, nominato dal Consiglio Accademico, egli:
 - a. gestisce e cataloga il patrimonio bibliotecario dell'Accademia provvedendo allo sviluppo e alla diffusione dello stesso e promuovendone la crescita e l'arricchimento;
 - b. sviluppa attività di diffusione dell'informazione bibliografica e di documentazione nei settori afferenti alle varie aree di studi previsti dall'offerta formativa dell'Accademia.
4. La Biblioteca è gestita con apposito regolamento, che ne definisce le modalità gestionali, organizzative e funzionali con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
5. I beni ulteriori e le dotazioni strumentali e tecnologiche dell'Accademia sono gestiti dagli uffici amministrativi della stessa nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, per il loro miglior utilizzo possibile nell'ambito dell'attività didattica.

Titolo IV - Uffici e organizzazione

Articolo 20 - Attività amministrativa e organizzazione degli uffici

1. Con apposito Regolamento di organizzazione degli uffici, deliberato in accordo alle previsioni di cui all'art. 3 del presente Statuto e, comunque, in accordo alle previsioni dell'art. 14, co. 3, del DPR 132/2003, è disciplinata la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. L'Istituzione conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative a criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e la responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa e intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

Articolo 21 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Istituzione. È a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinata attività, dà esecuzione alle delibere degli Organi di gestione.
2. Il Direttore Amministrativo:
 - a. sottopone agli Organi di gestione proposte circa l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b. provvede all'organizzazione degli uffici e dei servizi, conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
 - c. predispone il bilancio di previsione, le variazioni e il bilancio consuntivo.
3. Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.